



V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

**Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n.
19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di
politiche di coesione**

A.C. 2807

Camera dei Deputati

CONFAPI ringrazia il Presidente della V Commissione della Camera dei deputati per l'invito a partecipare all'odierna audizione e per l'opportunità di esprimere le proprie valutazioni su un provvedimento che incide in modo diretto e significativo sull'ultima, e più delicata, fase di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Decreto-legge in esame interviene infatti in un momento decisivo, nel quale non è più sufficiente limitarsi alla programmazione della spesa, ma diventa essenziale assicurare che le risorse disponibili siano utilizzate e rendicontate nei tempi previsti, attraverso procedure snelle, semplificate e sorrette da strutture amministrative stabili ed efficienti.

Sotto questo profilo, il decreto risponde all'esigenza di garantire la continuità operativa fino alla scadenza del Piano per la Ripresa e la Resilienza, fissata al 31 dicembre 2026.

Il provvedimento introduce inoltre novità di particolare rilievo per il settore dell'edilizia privata e delle opere pubbliche, intervenendo su ambiti chiave per consolidare e rendere strutturali alcune semplificazioni già sperimentate negli ultimi anni, con un impatto diretto e concreto sulla riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e sulla maggiore certezza dei percorsi autorizzativi.

Nel complesso, il decreto si colloca dunque come uno strumento di accompagnamento indispensabile per la fase conclusiva del PNRR, in cui rapidità, chiarezza procedurale e continuità amministrativa diventano fattori determinanti per il pieno successo degli investimenti programmati.

Entrando nel merito dei contenuti di maggiore interesse, si accoglie con favore quanto disposto all'articolo 4, che proroga rilevanti misure di semplificazione amministrativa e di snellimento procedurale, con ricadute significative per le PMI

industriali, che risentono maggiormente della complessità degli adempimenti e dei tempi autorizzativi.

In particolare, il comma 9 prevede l'estensione delle misure in materia di affidamento dei contratti pubblici e di svolgimento dei procedimenti amministrativi anche agli interventi che, a seguito della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non risultano più finanziati a valere sulle relative risorse. Si apprezza la conferma di quanto previsto dall'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che si traduce in un presidio per assicurare rapidità ed efficacia d'azione. Si tratta di un approccio condivisibile sotto il profilo della continuità normativa, poiché consente di mantenere in vigore un quadro regolatorio uniforme per interventi che, pur non essendo più coperti dal PNRR, conservano caratteristiche e finalità analoghe a quelli ancora finanziati.

Si evita, pertanto, una frattura potenzialmente deleteria che, a seguito della revisione del Piano approvata il 27 novembre 2025 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, avrebbe potuto determinare incertezze applicative e rallentamenti operativi, con effetti particolarmente penalizzanti per le PMI, meno strutturate sotto il profilo amministrativo rispetto alle grandi imprese. Il rischio scongiurato è quello di creare un doppio regime giuridico: da un lato, procedure semplificate per gli interventi ancora rientranti nel PNRR; dall'altro, un ritorno alla disciplina ordinaria per quelli esclusi, con inevitabili complicazioni interpretative e gestionali. L'estensione delle semplificazioni garantisce un contesto normativo più stabile e prevedibile, favorendo una programmazione degli investimenti maggiormente affidabile e coerente, condizione essenziale per sostenere la competitività e la crescita delle PMI industriali. L'assetto predisposto contribuisce inoltre a preservare l'unitarietà dell'ordinamento, anche a seguito della

rimodulazione del PNRR, e a sostenere la tempestiva realizzazione delle opere e dei progetti.

In riferimento all'articolo 5, Confapi esprime un giudizio complessivamente positivo, in quanto la norma interviene su uno dei nodi strutturali che spesso penalizzano le imprese, e in particolare le PMI, e cioè la durata e l'incertezza dei procedimenti amministrativi.

La scelta di rendere strutturale la Conferenza di servizi decisoria in forma accelerata, superando definitivamente il carattere emergenziale introdotto nel 2020, va sicuramente nella direzione giusta. Si tratta di un segnale importante, perché riconosce che la semplificazione non può essere episodica, ma deve diventare parte ordinaria del funzionamento della pubblica amministrazione.

Confapi guarda con favore alla previsione di termini certi e dimezzati per l'espressione delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte. La possibilità di concludere la fase decisoria entro 30 giorni – o 45 nei casi che coinvolgono interessi ambientali, paesaggistici, culturali o sanitari – rappresenta un elemento fondamentale di certezza per le imprese. Particolarmente rilevante è anche il rafforzamento del meccanismo del silenzio-assenso, che introduce una responsabilizzazione concreta delle amministrazioni e contribuisce a superare quelle situazioni di stallo che, troppo spesso, derivano da inerzie o da mancate prese decisorie.

Positiva è inoltre la previsione della riunione conclusiva in modalità telematica, che consolida l'uso degli strumenti digitali e consente di ridurre tempi, costi e complessità operative, senza sacrificare il confronto tra le amministrazioni.

È sicuramente rilevante l'impostazione adottata in caso di dissenso. L'obbligo per le amministrazioni di indicare in modo puntuale correttivi, prescrizioni e misure

mitigatrici, quantificandone ove possibile i costi e nel rispetto dei principi di proporzionalità e sostenibilità finanziaria, introduce finalmente una logica non più meramente oppositiva, ma orientata alla ricerca di soluzioni praticabili. Questo approccio è essenziale per evitare che i procedimenti si blocchino su dinieghi generici e per favorire un dialogo costruttivo tra pubblico e privato.

Resta tuttavia fondamentale che l'attuazione della norma sia accompagnata da strumenti adeguati e indirizzi applicativi chiari e uniformi sul territorio attraverso anche un monitoraggio costante degli effetti reali sui tempi autorizzativi.

L'Articolo 8, ai commi 2 e 3, introduce misure di semplificazione riguardanti gli obblighi di pubblicazione e trasparenza per i soggetti che operano con risorse pubbliche o che gestiscono servizi di interesse collettivo. In particolare, si prevede che gli adempimenti relativi ai dati sui pagamenti possano essere assolti mediante la pubblicazione, sui propri siti istituzionali, di un link diretto al portale "Soldi pubblici", evitando la duplicazione di dati già presenti in tale banca dati centrale.

Tale logica di semplificazione viene estesa ad altri ambiti (consulenze, personale, bandi, bilanci, patrimonio), permettendo ai soggetti obbligati di assolvere alla trasparenza inserendo nella sezione "Amministrazione trasparente" un collegamento alle banche dati centralizzate individuate dall'Allegato B del d.lgs. 33/2013. La nostra valutazione su queste misure è senz'altro positiva dato che rappresentano una reale e concreta semplificazione per tutte quelle PMI o associazioni che fruiscono di finanziamenti pubblici. L'attuale frammentazione degli obblighi di trasparenza ha, infatti, spesso generato oneri amministrativi per le imprese, costrette a duplicare informazioni già in possesso della PA. La possibilità di assolvere agli obblighi tramite un semplice "link" a banche dati centralizzate (come "Soldi Pubblici" o le banche dati di cui all'Allegato B) è un passo concreto verso la de-burocratizzazione. In questo contesto Confapi sostiene da tempo che

l'applicazione del principio *once-only*, secondo cui la Pubblica Amministrazione non deve richiedere a imprese e cittadini dati che già possiede, debba essere concreta. L'interoperabilità tra le banche dati centralizzate è la chiave per una trasparenza efficiente che non penalizzi la competitività delle imprese coinvolte. Positivo, infine, il cambio di paradigma in base al quale la trasparenza si misura sulla qualità e l'accessibilità del dato. Il ricorso a portali centralizzati gestiti da AGID e MEF garantisce una maggiore uniformità e comparabilità dei dati, a beneficio della collettività, permettendo al contempo alle PMI industriali di focalizzare le proprie risorse sulle attività caratteristiche e sull'innovazione. Auspichiamo che tale approccio venga esteso a ogni altro ambito del rapporto tra impresa e Pubblica Amministrazione, riducendo progressivamente gli obblighi di comunicazione ridondanti. Resta fondamentale che le banche dati centralizzate siano costantemente aggiornate e tecnicamente efficienti, affinché il rinvio tramite link non esponga le imprese a contestazioni formali per mancanze tecniche indipendenti dalla loro volontà.

In questa stessa direzione si muove l'articolo 11 laddove introduce modifiche sostanziali al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), finalizzate ad accelerare la transizione digitale prevista dal PNRR (Missione 1, Investimenti 1.3 e 1.4). In particolare, la norma stabilisce:

- formalizzazione del principio "*Once Only*";
- l'obbligo di utilizzare la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per la circolarità delle informazioni.
- un regime sanzionatorio per i dirigenti e i gestori che rallentano l'interoperabilità o mancano di allineare i dati.

È sicuramente positiva la formalizzazione del principio *Once-Only* nel CAD con l'auspicio che possa realmente rappresentare la fine della duplicazione delle

richieste di dati da parte della PA. Altrettanto positiva è l'introduzione di sanzioni per il ritardo nell'abilitazione dei servizi sulla PDND. Senza un meccanismo di accountability per i dirigenti pubblici, il principio dell'invio unico rischierebbe di restare una dichiarazione d'intenti, come è stato in passato. È, infine, fondamentale che l'accesso automatico ai dati sia sempre accompagnato da standard di cybersicurezza elevati, per proteggere il patrimonio informativo delle imprese durante l'interoperabilità.

Nel merito dell'articolo 12, si esprime una valutazione complessivamente positiva, in quanto le disposizioni intervengono su ambiti particolarmente sensibili per le micro e piccole imprese, introducendo elementi di semplificazione e maggiore proporzionalità. L'introduzione di una procedura semplificata di notifica dei *data breach* (violazioni dei dati) per le imprese con meno di cinque dipendenti, basata su strumenti di autovalutazione guidata e canali di assistenza facilitati presso il Garante della Privacy, costituisce un passo significativo verso una differenziazione degli adempimenti in ragione della dimensione aziendale. La standardizzazione delle modalità di comunicazione delle violazioni può contribuire a contenere gli oneri amministrativi e a ridurre il rischio di inadempimenti formali, a condizione che la procedura sia strutturata in modo semplice e agevolmente applicabile. Per un'impresa con meno di 5 dipendenti, una violazione informatica è già un dramma operativo; dover affrontare una procedura di notifica complessa entro 72 ore spesso costringe l'imprenditore a costose consulenze esterne anche per incidenti di lieve entità. Lo strumento di autovalutazione che il Garante dovrà approntare è una risposta pragmatica. Permette di distinguere rapidamente tra un "rischio" e una "formalità", in linea con il principio di proporzionalità. Auspichiamo che tale "procedura semplificata" possa rappresentare un vero percorso di assistenza che

guidi le imprese più piccole passo dopo passo, minimizzando il rischio di sanzioni per errori formali. Si ritiene però opportuno proporre la modifica della disposizione con un richiamo alla definizione di microimpresa di cui alla normativa europea (raccomandazione 2003/361/CE), estendendo l'esonero dall'obbligo di notifica alle imprese fino a nove dipendenti, al fine di assicurare maggiore proporzionalità degli adempimenti e coerenza con il quadro normativo europeo lì dove si parla di microimprese.

Confapi esprime apprezzamento per l'impianto generale dell'articolo 14, che interviene su nodi burocratici storici che hanno a lungo frenato l'operatività delle PMI industriali. In particolare, il superamento di normative non più attuali e la sincronizzazione dei tempi autorizzativi rappresentano passi concreti verso quella "certezza del diritto" indispensabile per gli investimenti produttivi. Il Superamento della classificazione di "Industria Insalubre" (Comma 3) è la misura di maggior impatto per il settore industriale. La disciplina del 1934 è ormai incompatibile con l'attuale quadro normativo ambientale. L'esclusione automatica dalla classificazione di "industria insalubre" per le imprese dotate di AIA, AUA (principalmente per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera) elimina un doppio binario autorizzativo e di controllo (sanitario e ambientale) che spesso generava dubbi di competenza tra enti e aggravii procedurali, eliminando una sovrapposizione inefficiente tra controlli sanitari e ambientali. È necessario che tale esclusione sia recepita uniformemente dagli uffici tecnici comunali e dai servizi di prevenzione dalle ASL, evitando che la vecchia prassi di notifica ex art. 216 TULS continui a essere richiesta per inerzia amministrativa. La classificazione – che spesso coinvolge impropriamente i SUAP e i Servizi di Prevenzione ASL – genera rischi di sanzioni post-insediamento e limita la capacità di espansione delle imprese in aree industriali consolidate a causa di vincoli nei Piani Regolatori. Inoltre, la

richiesta di tale classificazione in sede di audit per la certificazione UNI EN ISO 14001 costituisce un onere burocratico privo di valore aggiunto ambientale.

L'adeguamento tecnico al Regolamento (UE) 2024/1157 e alla gestione dei rifiuti "Lista veder (comma 1, lett. a) è necessario, ma la transizione presenta criticità. Per evitare blocchi alle frontiere o negli impianti durante lo switch-off del vecchio regolamento (CE) 1013/2006 (previsto per maggio 2026), è essenziale che il Ministero dell'Ambiente pubblichi linee guida operative in tempi brevi anche tramite l'albo nazionale gestore ambientali che ha specifica competenza anche sul tema sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.

Confapi, infine, esprime forte perplessità sulla soppressione delle disposizioni relative al ritiro "uno contro zero" per la gestione RAEE (commi 4 e 5). Tale misura appare come una mancata semplificazione che, riducendo gli oneri logistici per i distributori, collide con gli obiettivi europei di recupero. Le materie prime critiche contenute nei RAEE sono una risorsa strategica per le nostre PMI industriali; indebolire la catena di raccolta significa disattendere gli obiettivi di economia circolare dell'Unione. Se da un lato la soppressione delle disposizioni relative al ritiro "uno contro zero" potrebbe ridurre la pressione logistica sulle piccole aziende di distribuzione di elettronica e centri di assistenza tecnica perché meno strutturata rispetto alla grande distribuzione, dall'altro, tuttavia, non deve rallentare il raggiungimento dei target di raccolta dei RAEE, che restano una risorsa strategica (materie prime critiche) per le PMI industriali. La recente previsione normativa che si presenta come "semplificazione burocratica" va ad abrogare due recenti norme intervenute nel 2025 sulla norma quadro sui RAEE (d.Lgs 49/2014). Queste continue modifiche e successive abrogazioni rischiano di disorientare le imprese ottenendo gli effetti opposti e creando confusione in particolare per quelle di piccola dimensione.

L'articolo 14 rappresenta un deciso cambio di passo verso la semplificazione operativa. Come Confapi, vigileremo affinché la fase attuativa (decreti ministeriali e recepimenti regionali) non vanifichi l'intento del legislatore con nuove barriere interpretative.

In relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 25, Confapi valuta positivamente la facoltà riconosciuta al MIMIT di stipulare convenzioni con il GSE e con l'Agenzia delle Entrate. Tali convenzioni possono favorire l'adozione di percorsi condivisi e coordinati, idonei a garantire una maggiore efficienza nella gestione e nel monitoraggio dei crediti d'imposta, nonché a rafforzare la trasparenza nell'utilizzo delle risorse PNRR.

Confapi ritiene, tuttavia, che tali strumenti debbano essere improntati a un approccio di monitoraggio collaborativo e proporzionato, finalizzato ad accompagnare le imprese nella corretta attuazione delle misure, evitando che il sistema si traduca in un'eccessiva proliferazione di controlli o in un'impostazione prevalentemente sanzionatoria, che rischierebbe di generare incertezza e aggravio amministrativo, in particolare per le PMI.

La pubblicazione dell'elenco dei beneficiari dei crediti d'imposta costituisce una misura di trasparenza rilevante. Confapi sottolinea, tuttavia, la necessità che tale adempimento sia effettuato nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di garantire un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e la tutela dei dati sensibili delle imprese beneficiarie.

L'articolo 27 definisce la cornice attuativa per oltre 4 miliardi di euro di investimenti PNRR. Il cuore della norma è il passaggio della gestione operativa al GSE S.p.A., che agirà come braccio esecutivo del MASE per la concessione di contributi in conto

capitale entro il termine del 30 giugno 2026. In linea generale, accogliamo con favore lo sblocco di questi fondi. Per le PMI industriali, la transizione energetica non è più solo una scelta etica, ma una necessità di sopravvivenza economica legata alla riduzione dei costi fissi e alla sicurezza degli approvvigionamenti. Entrando nel dettaglio delle misure previste si ritiene che la previsione che i costi di gestione del GSE (comma 2) siano a carico dei beneficiari, possa trasformarsi in una "tassa occulta" sul PNRR. In tal senso sarebbe opportuno che l'entità di tali tariffe sia fissa, trasparente e contenuta entro l'1% del contributo concesso. Relativamente ai termini di esecuzione (Comma 3 e 6), la previsione dell'entrata in esercizio entro 24 mesi dalla concessione e la stipula accordi entro il 30 giugno 2026, pur nella necessità di rispettare le tempistiche dettate dal PNRR, considerando le tensioni attuali sulle catene di fornitura (materie prime e componenti elettrici), il rischio è di dover restituire i fondi per ritardi dei fornitori. Sarebbe opportuna l'introduzione di una clausola di "Forza Maggiore Tecnica" che permetta proroghe documentate in caso di comprovata indisponibilità di componenti sul mercato internazionale.

Inoltre, lo sviluppo di sistemi agri-voltaici rappresenta un'opportunità per le PMI industriali della filiera metalmeccanica e tecnologica che producono sensori, strutture di sostegno e software di monitoraggio. Tuttavia, i requisiti tecnici (monitoraggio microclima, resilienza ai cambiamenti climatici) sono estremamente complessi. Sarebbe opportuno che le "regole operative" del GSE (comma 8) prevedano standard tecnici semplificati per i sistemi di monitoraggio, evitando che il costo della sensoristica rischia di rendere meno impattante il beneficio del contributo.

Per quello che riguarda l'Investimento 1.2 relativo alle Comunità Energetiche (CER) e all'Autoconsumo, si evidenzia che la configurazione di autoconsumo collettivo è uno strumento positivo per i distretti industriali. Tuttavia, il limite dei comuni sotto

i 50.000 abitanti è una barriera per molte aree industriali storiche situate in città con un numero di abitanti superiore. In tal senso proponiamo di valutare un'estensione o una deroga per i distretti industriali e le aree PIP (Piani Insediamenti Produttivi), indipendentemente dal numero di abitanti del comune, qualora l'impatto sulla decarbonizzazione sia significativo.

L'articolo 28 interviene sulla gestione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, introducendo due novità sostanziali:

- viene eliminato il vincolo che permetteva di modificare il cronoprogramma finanziario solo per "cause non imputabili" ai soggetti attuatori. Ora la modifica è possibile tramite intesa tra le parti, purché compatibile con gli equilibri di finanza pubblica definiti dalla Legge di Bilancio 2026.
- la quota di anticipazione finanziaria annuale che può essere erogata per ciascun Accordo per la coesione sale dal 10% al 20%.

Come rappresentanti delle PMI, che costituiscono la spina dorsale dei fornitori e degli appaltatori nelle opere pubbliche e nei servizi legati alla coesione, esprimiamo un giudizio molto positivo, seppur con alcune cautele operative.

La soppressione del rigido vincolo delle "cause non imputabili" è un atto di realismo burocratico che accogliamo con favore. Spesso i ritardi nei cantieri o nelle forniture industriali sono dovuti alla saturazione del mercato causata dalla sovrapposizione con il PNRR. In precedenza, un'impresa rischiava sanzioni o blocchi di finanziamento se il ritardo non era "oggettivamente incolpevole". Questa flessibilità permette di rinegoziare i tempi, riconoscendo che il sistema-Paese sta gestendo una mole di investimenti senza precedenti.

Inoltre, il raddoppio dell'anticipazione di cassa è la notizia più rilevante per la tenuta finanziaria delle nostre imprese. Passare dal 10% al 20% significa immettere

liquidità immediata nelle filiere. Per una PMI, l'anticipo è fondamentale per l'acquisto di materie prime (i cui prezzi restano volatili) e per la copertura dei costi iniziali di commessa senza dover ricorrere massicciamente al credito bancario, oggi ancora oneroso.

Sebbene il testo sia migliorativo, ravvisiamo la necessità di rafforzare alcuni passaggi per garantire che i benefici arrivino effettivamente alle imprese e non si fermino nei bilanci delle Amministrazioni centrali o regionali. In particolare, proponiamo:

- Vincolo di destinazione "a cascata": l'erogazione del 20% di anticipazione dall'amministrazione titolare al soggetto attuatore dovrebbe essere vincolata all'obbligo di trasferire, entro 15 giorni, una quota proporzionale come anticipazione contrattuale ai fornitori e appaltatori. Senza questo vincolo, c'è il rischio che venga vanificato l'effetto per l'economia reale.
- Il nuovo vincolo di compatibilità con i "limiti di cassa" annuali previsti dalla Legge di Bilancio 2026 (commi 750 e 754) potrebbe diventare un nuovo collo di bottiglia. In tal senso potrebbe essere poter disporre di un cruscotto digitale pubblico presso il Dipartimento per la Coesione che indichi in tempo reale la capienza residua dei flussi di cassa annuali. Le PMI devono sapere se una modifica del cronoprogramma è fattibile o se verrà respinta per mancanza di "spazio" finanziario a livello nazionale.

Il comma 3 dell'art. 28 stanziava 90 milioni di euro (10 mln per il 2026 e 80 mln per il 2027) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Queste risorse sono specificamente destinate a finanziare interventi di adeguamento antisismico su opere d'arte stradali (ponti, viadotti, gallerie) nei comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici e ultra-periferici) situati in zona sismica 1 e 2. Accogliamo

favorevolmente questo stanziamento come una misura di fondamentale importanza, non solo per la sicurezza dei territori, ma per la resilienza del sistema produttivo periferico.

Per le PMI situate nelle aree interne, le infrastrutture stradali rappresentano il "cordone ombelicale" che permette l'accesso ai mercati e l'approvvigionamento di materie prime. L'investimento di 90 milioni sulla "Categoria C" (opere d'arte stradali) è una scelta corretta poiché prioritizza la continuità dei percorsi di emergenza e l'accessibilità ai servizi, fattori senza i quali fare impresa in quelle zone diventa impossibile.

La mappatura (Poli vs Aree Interne) evidenzia che quasi il 48,5% dei comuni italiani rientra in queste fasce. Spesso queste aree sono anche quelle con la maggiore densità di PMI manifatturiere "eroiche". Garantire la sicurezza sismica significa tutelare il valore del capitale fisso (capannoni e impianti) che dipende dalla viabilità circostante.

Per far sì che questi 90 milioni si trasformino in cantieri efficienti e non in burocrazia, proponiamo:

- che i soggetti proponenti (Province, Comuni, Unioni di Comuni) strutturino i bandi di gara prevedendo lotti funzionali di dimensioni contenute al fine di evitare che le grandi stazioni appaltanti accorpino gli interventi in mega-lotti accessibili solo a grandi player nazionali, tagliando fuori le PMI del territorio che meglio conoscono l'orografia e le criticità dei siti.
- il termine di 24 mesi per l'esecuzione è sfidante, specialmente in zone ultra-periferiche dove la logistica di cantiere è complessa. Sarebbe pertanto utile prevedere una "corsia preferenziale" per i pareri ambientali e paesaggistici relativi a questi interventi.

In riferimento all'articolo 29, si introducono novità rilevanti nel sistema di vigilanza italiano, estendendo i poteri della COVIP anche ai fondi sanitari integrativi. Ci troviamo di fronte a una riforma che interviene su un elemento centrale del welfare contrattuale, costruito in gran parte attraverso la contrattazione collettiva e ampiamente diffuso tra le piccole e medie imprese.

Pur comprendendo le finalità generali della norma, volte a garantire maggiore trasparenza, solidità e affidabilità dei fondi, dobbiamo sottolineare alcune criticità rilevanti per il mondo delle imprese che CONFAPI rappresenta. In particolare, riteniamo che l'articolo 29 rischi di limitare in modo significativo l'autonomia dei fondi sanitari che abbiamo contribuito a sviluppare attraverso la contrattazione collettiva, creando un sistema di welfare integrativo flessibile e adattato alle esigenze reali dei lavoratori delle PMI.

L'estensione della vigilanza della COVIP, pur concentrandosi sugli aspetti organizzativi, finanziari e di governance, impone vincoli molto rigidi su statuti, regolamenti e processi decisionali dei fondi. Questo rischio di standardizzazione potrebbe compromettere la flessibilità dei fondi bilaterali, la loro capacità di rispondere rapidamente ai bisogni dei lavoratori e di adattarsi a realtà territoriali e settoriali molto diverse.

Un altro elemento di preoccupazione riguarda i costi aggiuntivi derivanti dall'adeguamento alla vigilanza. L'obbligo di versare un contributo annuale alla COVIP, insieme all'adeguamento a requisiti di governance e trasparenza, rischia di gravare in modo significativo sui fondi più piccoli, portando potenzialmente a una concentrazione forzata del settore e alla perdita di pluralità nel sistema di welfare contrattuale.

Va inoltre ricordato che la sanità integrativa ha caratteristiche strutturali diverse rispetto alla previdenza complementare: i fondi gestiscono prestazioni immediate

e flussi correnti di spesa, non passività a lungo termine. Applicare strumenti nati per la previdenza complementare rischia di creare rigidità e inefficienze, con effetti negativi sulla capacità dei fondi di garantire servizi tempestivi ed efficaci agli iscritti. Pur riconoscendo il valore di alcune misure della norma – come la maggiore trasparenza, la professionalizzazione degli organi di governance e il rafforzamento della stabilità finanziaria – riteniamo necessario accompagnare il nuovo regime con strumenti di mitigazione dell’impatto sui fondi bilaterali.

Per mitigare l’impatto negativo dell’articolo 29 sui fondi bilaterali delle PMI industriali e per adeguare la vigilanza alle specificità del settore sanitario, Confapi propone alcuni interventi correttivi al testo normativo e alla relativa legislazione.

In primo luogo, sarebbe opportuno introdurre criteri chiari per il principio di proporzionalità. In pratica, la normativa dovrebbe prevedere regimi di vigilanza differenziati in base alla dimensione e alla complessità operativa dei fondi. Per i fondi bilaterali promossi da PMI e sindacati, di minore dimensione, si potrebbero prevedere obblighi di rendicontazione semplificati e requisiti di governance meno onerosi, concentrandosi principalmente sulla trasparenza e sulla regolarità dei rimborsi.

Un altro intervento riguarda l’unificazione delle banche dati. Per evitare duplicazioni nei flussi informativi, sarebbe utile integrare l’Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute con l’Albo dei fondi gestito dalla COVIP. La gestione tecnica potrebbe essere affidata alla COVIP, che fornirebbe al Ministero i dati necessari per le verifiche fiscali, semplificando così gli adempimenti e riducendo i costi amministrativi per i fondi.

Confapi ritiene inoltre necessario definire standard patrimoniali specifici per la sanità. I requisiti patrimoniali e le riserve tecniche dovrebbero essere basati sui rischi effettivi del settore sanitario, come il rischio di frequenza e la gravità delle

patologie, e non sui modelli attuariali della previdenza complementare. In questo modo, i fondi potrebbero mantenere maggiore liquidità per l'erogazione delle prestazioni correnti, evitando l'immobilizzazione eccessiva di capitale.

Un tema da valutare è l'introduzione di una quota minima dei contributi destinata obbligatoriamente alla *Long Term Care*, trasformando i fondi in un vero "secondo pilastro" sociale, a sostegno dei bisogni di lungo periodo degli iscritti.

In considerazione del carattere innovativo della riforma, sarebbe opportuno prorogare i termini per l'entrata a regime, prevedendo una fase transitoria fino al 2028. Durante questo periodo di sperimentazione, i nuovi schemi di bilancio e le segnalazioni statistiche potrebbero essere testati senza che vengano applicate sanzioni per eventuali errori formali.

Infine, Confapi propone l'istituzione di un Tavolo di consultazione permanente con le parti sociali, da coinvolgere prima dell'emanazione di regolamenti o circolari che impattino sulla governance dei fondi bilaterali. Questo garantirebbe che le regole di vigilanza siano coerenti con le dinamiche della contrattazione collettiva e con le specificità dei fondi legati alle PMI.

Riteniamo quindi essenziale che il passaggio verso il nuovo regime sia accompagnato da dialogo, gradualità e proporzionalità, per garantire che l'obiettivo di maggiore stabilità non si traduca in rigidità eccessiva, perdita di pluralismo e riduzione dell'efficacia del welfare integrativo contrattuale che la Parti sociali hanno contribuito a costruire negli anni.